# Articolo 50 D.Lgs. n. 36/2023: contratto di prestazione di servizio per la stampa del volume "Crescere Hi-Tech - opportunità e rischi delle tecnologie per i bambini" - Euro 1.999,99 (IVA inclusa) capitolo 905400-005 - CIG B4095A0C41

## Determinazione n. 11893 del 04/11/2024

**Articolo 50 D.Lgs. n. 36/2023: contratto di prestazione di servizio per la stampa del volume "Crescere Hi-Tech - opportunità e rischi delle tecnologie per i bambini" - Euro 1.999,99 (IVA inclusa) capitolo 905400-005 - CIG B4095A0C41**

N. 11893 DI DATA 4 NOVEMBRE 2024
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE PER L'INFANZIA
OGGETTO:
Articolo 50 D.Lgs. n. 36/2023: contratto di prestazione di servizio per la stampa del volume "Crescere Hi-Tech - opportunità e rischi delle tecnologie per i bambini" - Euro 1.999,99 (IVA inclusa) capitolo 905400-005 - CIG B4095A0C41
RIFERIMENTO : 2024-S180-00106

Premesso che:
- l'articolo 7 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (legge provinciale sulle scuole dell'infanzia) stabilisce che la Provincia organizza periodici corsi di aggiornamento culturale e di specializzazione professionale, a frequenza obbligatoria, in favore del personale delle scuola dell'infanzia provinciali;
- l'articolo 17 della medesima legge dispone che la Giunta provinciale promuove la ricerca e l'innovazione in campo educativo nonché la sperimentazione di nuove metodologie didattiche ed educative nelle scuole dell'infanzia provinciali;
- le attività di ricerca, innovazione e sperimentazione citate intendono assicurare alle bambine e ai bambini frequentanti le scuole dell'infanzia, nonché alle rispettive famiglie, la disponibilità di una proposta educativo-didattica congruente con gli sviluppi più recenti delle scienze dell'educazione e della formazione.
Considerato il recente svolgimento di un percorso formativo tenuto dalla dott.ssa Ilaria Marchionne, su iniziativa dell'Ufficio pedagogico - didattico del Servizio attività educative per l'infanzia, aperto sia a insegnanti sia a genitori, volto a sensibilizzare le figure di riferimento del mondo adulto circa le azioni necessarie da attivare per guidare i bambini nell'avvicinamento alle tecnologie digitali.
Rilevata la necessità di documentare il percorso formativo intrapreso, arricchendolo con ulteriori approfondimenti, al fine di massimizzare le ricadute positive frutto delle attività di formazione e di aggiornamento svolte.
Osservato che, a tal fine, con nota di data 28.02.2024 (prot. n. 155955) è stato conferito alla dott.ssa Ilaria Marchionne un incarico comprensivo sia dell'attività di formazione sia della predisposizione di un testo da poter pubblicare a cura del Servizio attività educative per l'infanzia.

Ricevuti, a tal fine, dalla dott.ssa Marchionne i contenuti concordati, organizzati in funzione della pubblicazione, e provveduto alle operazioni di impaginazione.
Dovendosi ora provvedere alla realizzazione della stampa del testo intitolato "Crescere Hi-Tech - opportunità e rischi delle tecnologie per i bambini" - in un numero di copie sufficiente ad assicurare un'adeguata diffusione presso le scuole dell'infanzia provinciali.
Contattata, a tal fine, la società "ESPERIA S.R.L.", con sede a Lavis (TN) in Via Galilei n. 45, P. IVA. 00232430223, alla quale è stato chiesto, con nota di data 24 ottobre 2024 (prot. n. 802457), il preventivo per la realizzazione e la consegna della stampa di n. 700 (per refuso n. 800) copie del volume intitolato "Crescere Hi-Tech - opportunità e rischi delle tecnologie per i bambini", edito dal Servizio attività educative per l'infanzia della Provincia autonoma di Trento.
Rilevato che, con la medesima nota di data 24 ottobre 2024 (prot. n. 802457), il Servizio attività educative per l'infanzia ha nel contempo proposto alla sopra citata società "ESPERIA S.R.L." le clausole contrattuali che andranno a disciplinare i rapporti intercorrenti tra le Parti (Amministrazione provinciale e la medesima società).
Avvisata - per le vie brevi in ragione dell'urgenza - la società "ESPERIA S.R.L.", di Lavis, del refuso contenuto nella sopra citata richiesta di preventivo, per cui il numero di stampe da realizzarsi è da intendersi in n. 700, e non n. 800 come erroneamente riportato nella sopra citata richiesta di preventivo.
Visto il preventivo, caricato sulla piattaforma di approvvigionamento digitale "Contracta" dalla società "ESPERIA S.R.L." in data 24 ottobre 2024 (acquisito agli atti sub prot. n. 809235 di data RIFERIMENTO : 2024-S180-00106

28.10.2024), che quantifica in euro 1.639,34 (esclusa IVA al 22%) il costo per la realizzazione e la consegna di n. 700 copie del volume intitolato "Crescere Hi-Tech - opportunità e rischi delle tecnologie per i bambini", edito dal Servizio attività educative per l'infanzia della Provincia autonoma di Trento.
Considerato che, in sede di presentazione del proprio preventivo, la società "ESPERIA S.R.L. non ha richiesto alcuna modifica delle clausole contrattuali proposte dal Servizio attività educative per l'infanzia e che pertanto le stesse sono da considerarsi implicitamente accettate, tenuto conto di quanto precisato nella sopra citata richiesta di preventivo di data 24 ottobre 2024 (prot. n. 802457).
Riscontrato il mancato caricamento, unitamente alla proposta di preventivo, sulla piattaforma di approvvigionamento digitale "Contracta", da parte della società "ESPERIA S.R.L.", di Lavis, della dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. n. 445/2000, da rilasciare ai sensi dell'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 36/2023.
Acquisita in soccorso istruttorio, per le vie brevi ed in data 28 ottobre 2024 (prot. n. 809235), la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, ed inserita la relativa annotazione nella piattaforma di approvvigionamento "Contracta" ai fini della regolarizzazione della proposta di preventivo formulata.
Dandosi atto che - alla luce delle risorse disponibili a bilancio per l'acquisizione della prestazione di servizio richiamata in oggetto e in relazione alle opzioni circa i criteri e le modalità di scelta dell'operatore economico affidatario previsti dalla vigente normativa - l'Amministrazione intende ora procedere a un affidamento diretto di importo inferiore a euro 5.000,00.
Considerato che il D.Lgs. 36/2023, all'art. 25, comma 2, dispone che "le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici".
Constatato che l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con Comunicato del Presidente del 10 gennaio 2024:
- aveva evidenziato la necessità che la profonda transizione segnata dalla digitalizzazione di tutte le procedure di affidamento si accompagni a una gradualità che assicuri la possibilità di utilizzare ancora per un certo periodo gli strumenti conosciuti per le procedure di affidamento con importi inferiori a 5.000,00 euro;
- aveva disposto che l'utilizzo dell'interfaccia web messa a disposizione dalla piattaforma contratti pubblici - PCP dell'Autorità, raggiungibile al link https://www.anticorruzione.it/-/piattaforma-contrattipubblici, fosse disponibile anche per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro fino al 30 settembre 2024.
Preso atto che l'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti, con circolare del 18 gennaio 2024

(Prot. n. 43060), si richiamava alla citata Comunicazione ANAC per ribadire la possibilità di utilizzare l'interfaccia web di PCP per l'acquisizione dei CIG inerenti agli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000,00 euro, fino al 30 settembre 2024.
Rilevato, ulteriormente, che con successivo Comunicato del Presidente del 28 giugno 2024, ANAC ha ribadito di voler continuare ad offrire servizi finalizzati al supporto e al completamento dei processi di digitalizzazione, soprattutto con riguardo a particolari procedure e agli affidamenti di minor importo e, in tal senso, ha comunicato la proroga, fino al 31 dicembre 2024, della possibilità di utilizzare l'interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma PCP dell'Autorità per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro in caso di impossibilità o di difficoltà di ricorso alle piattaforme di approvvigionamento digitale.
Ritenuto più opportuno in chiave prospettica, pur a fronte della possibilità di accedere a modalità

semplificate per la gestione dell'affidamento e l'acquisizione del CIG, attivare la procedura all'interno della piattaforma di approvvigionamento digitale della Provincia autonoma di Trento "Contracta", in previsione sia dell'imminente scadenza delle deroghe relative agli affidamenti di importo minore sia della presenza di previsioni che dovrebbero tradursi nella necessità per il Servizio di realizzare affidamenti di importo maggiore rispetto a quello oggetto del presente provvedimento.
Preso atto che il preventivo della società "ESPERIA S.R.L." risponde pienamente alle esigenze dell'Amministrazione provinciale, riguardanti la stampa del volume "Crescere Hi-Tech - opportunità e rischi delle tecnologie per i bambini", edito a cura del Servizio attività educative per l'infanzia in n. 700 copie, e che il prezzo proposto dalla stessa, pari ad euro 1.639,34 (esclusa IVA al 22%), può ritenersi congruo.
Preso atto che le clausole contrattuali proposte alla società "ESPERIA S.R.L.", allegate alla richiesta di preventivo inviata alla stessa in data 24 ottobre 2024 (prot. n. 802457), sono le seguenti:
- Oggetto:
Affidamento di fornitura di stampa volume intitolato "Crescere Hi-Tech - opportunità e rischi delle tecnologie per i bambini", edito dal Servizio attività educative per l'infanzia della Provincia autonoma di Trento.
- Dettagli di contenuto e scadenza per la realizzazione dell'attività:
Titolo del volume Crescere Hi-Tech - opportunità e rischi delle tecnologie per i bambini (Servizio attività educative per l'infanzia - Provincia autonoma di Trento)
N. copie 700
Il volume richiesto presenta le seguenti caratteristiche:
INTERNO
Pagine: 76
Formato chiuso: formato saggio cm 17 x cm 24
Brossura: grecata e fresata Stampa: 4/4 colori Carta: patinata opaca gr 150
COPERTINA
Stampa: 4/0 colori Carta patinata opaca 300 gr + Plastificazione opaca su 1 lato Titolo sul dorso
CONSEGNA
Imballo: scatole Deposito: presso la sede del Servizio attività educative per l'infanzia sito a Trento, via Gilli n. 3
Il testo da stampare sarà trasmesso al soggetto affidatario della fornitura in oggetto in formato pdf già impaginato, entro 5 (cinque) giorni dalla data di perfezionamento del conferimento della prestazione del servizio richiamato in oggetto.

La consegna dei volumi stampati dovrà avvenire entro e non oltre il 30 novembre 2024.
- Compenso:
È previsto un compenso complessivo ritenuto congruo pari ad euro _____(IVA compresa al 22%).

- Modalità e termini di pagamento:
La liquidazione del corrispettivo pattuito è prevista nel seguente modo:
- unica soluzione al completamento del servizio richiesto, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento di specifica fattura valida ai fini fiscali prodotta in formato elettronico e presentata dalla società "ESPERIA S.R.L.", riportante il codice CIG _____, comunque previa verifica del dirigente della Struttura provinciale competente in materia di scuole dell'infanzia riguardo alla regolare esecuzione della prestazione oggetto dell'incarico, e compatibilmente con le disponibilità di cassa della struttura provinciale competente;
- la fattura elettronica dovrà essere intestata a: Provincia Autonoma di Trento - Servizio Attività educative per l'infanzia - Via Gilli, 3 - 38121 Trento - C.F. e P. IVA 00337460224, e riportare:
- il riferimento del presente contratto - codice IPA: p_TN 9PVK4O
- codice CIG: _____
Sulla fattura, in relazione al meccanismo dello Split payment, è necessaria, inoltre, l'indicazione del codice "S" nel campo "esigibilità IVA".
- Risoluzione del contratto per inadempimento:
1. Ai sensi dell'articolo 1453 Codice Civile, nel caso di accertato inadempimento rispetto alle obbligazioni oggetto del contratto di servizio, l'Amministrazione provinciale provvederà a mettere formalmente in mora tramite raccomandata A/R il contraente e, secondo quanto disposto dall'articolo 27 della legge provinciale 23/1990, potrà disporre che l'esecuzione della prestazione avvenga ad opera di altro soggetto idoneo, individuato a trattativa privata diretta, fermo restando che rimangono a carico del contraente le maggiori spese e i danni.
2. In caso di ripetuto inadempimento del servizio, l'Amministrazione provinciale procederà a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso; in tal caso il contraente può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per l'Amministrazione provinciale;
3. L'Amministrazione provinciale si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto per inadempimento della controparte, ai sensi dell'articolo 1453 del Codice Civile, qualora riscontri la violazione di obblighi di qualsiasi tipo da parte dell'incaricato.
- Clausole di risoluzione espressa:
1. Salva la risoluzione per inadempimento di cui al precedente punto "Risoluzione del contratto per inadempimento", l'Amministrazione provinciale si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile, a tutto rischio del contraente, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:
a. frode, a qualsiasi titolo, da parte del contraente nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
b. ingiustificata sospensione del servizio;
c. subappalto non autorizzato;
d. mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
e. il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione del servizio;
f. ripetuto ed ingiustificato mancato adeguamento alle direttive impartite dalla l'Amministrazione provinciale;

g. ripetuto mancato rispetto degli obblighi di legge in materia di ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro;
h. mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
i. il non aver iniziato l'esecuzione delle attività oggetto del contratto entro il termine previsto contrattualmente o richiesto dalla l'Amministrazione provinciale;
l. mancato rispetto della politica per la prevenzione della corruzione di cui al punto 5.2 della norma UNI ISO 37001 approvata dalla Provincia con deliberazione della Giunta provinciale n. 492 di data 26 marzo 2021 reperibile al seguente link:
https://trasparenza.provincia.tn.it/archiviofile/provinciaditrento/Altri_contenuti/Prevenzione_della_

Corruzione/Policy/policy%2037001%20PAT_2024.pdf .
2. I casi elencati saranno contestati al contraente per iscritto dall'Amministrazione provinciale, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.
3. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente paragrafo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali l'Amministrazione provinciale non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti del contraente di qualsivoglia natura.
4. Nel caso di risoluzione, l'Amministrazione provinciale si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal contraente il rimborso di eventuali spese sostenute in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto; in tal caso al contraente può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per l'Amministrazione provinciale.
- Facoltà di recesso:
Fatto salvo quanto stabilito ai punti "Risoluzione del contratto per inadempimento" e "Clausole di risoluzione espressa", ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere dal presente contratto dandone preavviso alla controparte almeno 48 (quarantotto) ore prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.
Nel caso di esercizio della facoltà di recesso da parte del contraente, il compenso dovuto a quest'ultimo verrà rideterminato dall'Amministrazione provinciale in base al servizio utilmente prestato fino alla data in cui il recesso ha avuto esecuzione.
- Clausola penale:
In caso di inadempimento definitivo della prestazione, salvo i casi di giusta causa o di ritardato adempimento della prestazione da parte dell'incaricato, verrà applicata nei confronti dello stesso una penale pari al 10% del corrispettivo convenuto, salvo il diritto dell'Amministrazione provinciale di agire per il risarcimento di ulteriori danni.
- Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari (legge 13 agosto 2010 n. 136, come modificata con D.L. 12 novembre 2010 n. 187):
1. Il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. Il codice CIG identificativo del contratto (che dovrà essere riportato su tutti i documenti relativo allo stesso) è: _____
3. Per quanto qui non disciplinato in materia di recesso le parti fanno rinvio agli articoli 2227 e 2237 del Codice Civile.
- Rispetto della legge sulla privacy:
Si rinvia all'Informativa privacy redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016.

- Disposizioni anticorruzione:
Art. (...) Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari I. Il contraente, a pena di nullità del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
II. Il contraente deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche:
"Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)
1. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con la Provincia Autonoma di Trento (...), identificato con il CIG n.(...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione alla Provincia Autonoma di Trento (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria".
3. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del

presente contratto alla Provincia Autonoma di Trento."
III. Il contraente si impegna a dare immediata comunicazione alla amministrazione aggiudicatrice ed al Commissariato del Governo della provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
IV. L'Amministrazione aggiudicatrice verifica i contratti sottoscritti tra il contraente ed subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della L. 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.
V. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane SPA
attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto. Il contraente comunica all'amministrazione aggiudicatrice gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali,
accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione all'amministrazione aggiudicatrice deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine il contraente deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.
VI. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) ed il codice unico progetto (CUP).
Art.(...) Obblighi in materia di trasparenza nella filiera dei subappalti e dei subcontratti I. L'elenco prodotto dal contraente prima della stipula del contratto e recante l'indicazione di tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già
dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori

e subcontraenti coinvolti nei lavori o nei servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché
delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dall'amministrazione aggiudicatrice per i controlli di competenza.
II. Ai sensi dell'art. 26, comma 3 della L.P. n. 2/2016, il contraente deve comunicare all'amministrazione aggiudicatrice le eventuali modifiche delle informazioni relative subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché
le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente.
L'amministrazione aggiudicatrice controlla i contratti stipulati dall'affidatario con i subappaltatori e subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.
III. Il contraente deve comunicare all'amministrazione aggiudicatrice i dati relativi a tutti subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'affidatario/aggiudicatario, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159
del 2011.
Art. (...) Obblighi in materia di legalità
I. Il contraente si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori la politica per la prevenzione della corruzione di cui al punto 5.2 della norma UNI ISO 37001
approvata dalla Provincia con deliberazione della Giunta provinciale n. 492 di data 26 marzo 2021,
resa disponibile nel portale Amministrazione trasparente al link
https://trasparenza.provincia.tn.it/archiviofile/provinciaditrento/Altri_contenuti/Prevenzione_della_Corruzione/dichiarazione%20policy.pdf. Il mancato rispetto di tale politica può comportare la risoluzione del contratto.

II. Il contraente inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Il subappaltatore/subcontraente si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori la politica per la prevenzione della corruzione di cui al punto 5.2 della norma UNI ISO 370001 approvata dalla Provincia con deliberazione della Giunta provinciale n. 492 di data 26 marzo 2021, resa disponibile nel portale Amministrazione trasparente al link https://trasparenza.provincia.tn.it/archiviofile/provinciaditrento/Altri_contenuti/Prevenzione_della_Corruzione/dichiarazione%20policy.pdf. Il mancato rispetto di tale politica può comportare la risoluzione del contratto.
III. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il contraente si impegna a segnalare tempestivamente alla Provincia Autonoma di Trento (..) ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.
IV. Il contraente inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Ente (...) ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.
RIFERIMENTO : 2024-S180-00106

- Obblighi relativi a requisiti in materia ambientale 1° requisito: certificato FSC e/o PEFC (il certificato deve essere intestato al soggetto affidatario del servizio di stampa.
2° requisito (imballaggi): è necessaria la descrizione dell'imballaggio che sarà utilizzato, indicando il tipo di materiale o di materiali con cui è costruito, le quantità utilizzate, le misure intraprese per ridurre al minimo il volume dell'imballaggio, come è realizzato l'assemblaggio fra materiali diversi e come si possono separare e dichiarare il contenuto di riciclato. Sono presunti conformi i prodotti provvisti di un'etichetta "FSC® Riciclato" (oppure "FSC® Recycled") o "Riciclato PEFC(TM)" (oppure "PEFC Recycled(TM)") con relativo codice di licenza riconducibile al produttore dell'imballaggio, oppure di una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato (es. ReMade in Italy® o Plastica Seconda Vita o equivalenti) o di un'autodichiarazione ambientale di Tipo II conforme alla norma ISO 14021, verificata da un organismo di valutazione della conformità, che dimostri il rispetto del criterio (è necessaria, pertanto, una dichiarazione del contraente che attesti la conformità dell'imballaggio al criterio previsto dalla Deliberazione della Giunta provinciale n. 41/2012).
3° requisito (veicoli): il contraente deve fornire una Scheda dei Mezzi di Trasporto Utilizzati per le Merci, sottoscritta dal legale rappresentante, che riporti le seguenti indicazioni: la tipologia dei mezzi di trasporto delle merci e il numero dei mezzi di trasporto utilizzati; la targa dei mezzi di trasporto e copia delle carte di circolazione, se già disponibili. I criteri stabiliscono che il veicolo rientri nella categoria minima EURO 4 (è necessaria una dichiarazione del contraente che riporti tali indicazioni).
- Foro competente:
In caso di controversie fra le Parti il foro competente è quello di Trento.
Acquisiti agli atti in data 28 ottobre 2024 il DURC della società "ESPERIA S.R.L." (prot. n. 810667) che attesta la regolarità della posizione INPS nonché, sempre in data 28 ottobre 2024, le annotazioni positive del casellario dell'ANAC relative all'operatore economico in discorso (sub prot. n. 810701).
Preso atto che il conto dedicato sarà richiesto alla società "ESPERIA S.R.L." in sede di formale sottoscrizione delle clausole contrattuali relative alla prestazione oggetto del presente provvedimento.
Preso atto che la documentazione antimafia non è richiesta per i provvedimenti, gli atti ed i contratti, il cui valore complessivo non superi i 150.000,00 Euro, ai sensi dell'art. 83, comma 3, lettera e), del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
Ritenuto pertanto di poter procedere - ai sensi dell'articolo 50 del D.Lgs. n. 36/2023 - con il conferimento in

favore della società "ESPERIA Srl", con sede a Lavis (TN) in Via Galilei 45 P.
IVA. 00232430223, della prestazione di servizio per la stampa del volume "Crescere Hi-Tech - opportunità e rischi delle tecnologie per i bambini".
Preso atto che si farà fronte alla spesa prevista dal presente provvedimento, pari a complessivi euro 1999,99 (IVA al 22% inclusa), impegnando la stessa ai sensi dell'articolo 56 e dell'Allegato 4/2 del Decreto legislativo 118/2011 sul capitolo 905400-005 dell'esercizio finanziario 2024, a valere sulla prenotazione fondi numero 2023644 di cui alla determinazione n. 4998 di data 16.05.2024.
Preso atto che il codice CIG attribuito ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 è il seguente: B4095A0C41 e che per la tipologia di spesa non è necessario acquisire il codice CUP "Codice Unico di Progetto", ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003 n. 3.

Osservato che, ai sensi dell'articolo 49, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023, "E' comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.".
Preso altresì atto che l'incaricato è tenuto al rispetto del "Codice di Comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli enti pubblici strumentali della Provincia autonoma di Trento", approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1514 di data 27.9.2024.
Preso infine atto che, nel rispetto dell'articolo 7 del sopra citato Codice di comportamento, in capo al Dirigente del Servizio attività educative per l'infanzia ed al personale incaricato dell'istruttoria di questo provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interessi.
Ciò premesso,
IL DIRIGENTE
- vista la propria competenza all'assunzione del presente atto, ai sensi dell'articolo 3 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 e successive modificazioni, nonché il regolamento recante "Funzioni della Giunta provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti", approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg. e successive modificazioni;
- vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, recante "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento" e il relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg.;
- vista la legge 13 agosto 2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
- vista la legge provinciale 21.3.1977, n. 13 avente ad oggetto "Legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977";
- visto l'articolo 56 e l'Allegato 4/2 del decreto legislativo n. 118/2011;
- visto il d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 "Codice dei contratti pubblici";
- vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia Autonoma di Trento);
- visti gli ulteriori atti citati in premessa;
DETERMINA
1. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, alla società "ESPERIA S.R.L.", con sede a Lavis (TN) in Via Galilei, n. 45, P. IVA. 00232430223, una prestazione di servizio consistente nella stampa e consegna di n. 700 copie del volume intitolato "Crescere Hi-Tech - opportunità e rischi delle tecnologie per i bambini", edito dal Servizio attività educative per l'infanzia della Provincia autonoma di Trento;
2. di approvare le clausole contrattuali contenute nell'allegato A), costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, alla cui stipulazione si procederà mediante la piattaforma di approvvigionamento digitale "Contracta";

3. di dare atto che la spesa per la prestazione di servizio, di cui al punto 1), è pari ad euro 1,639,34,00 (IVA esclusa), corrispondente ad una spesa complessiva di euro 1.999,99 (IVA

inclusa al 22%);
4. di dare atto che per la prestazione di servizi di cui al punto 1) è stato acquisito il codice CIG: B4095A0C41;
5. di dare altresì atto che per la tipologia di spesa non è necessario acquisire il codice CUP "Codice Unico di Progetto", ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003 n. 3;
6. di autorizzare la liquidazione del compenso di cui al precedente punto 3) nel seguente modo:
- unica soluzione al completamento del servizio richiesto, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento di specifica fattura valida ai fini fiscali prodotta in formato elettronico e presentata dalla società "ESPERIA Srl", comunque previa verifica del dirigente della Struttura provinciale competente in materia di scuole dell'infanzia riguardo alla regolare esecuzione della prestazione oggetto del contratto, e compatibilmente con le disponibilità di cassa della struttura provinciale competente;
- la fattura elettronica dovrà essere intestata a: Provincia Autonoma di Trento - Servizio Attività educative per l'infanzia - Via Gilli, 3 - 38121 Trento - C.F. e P. IVA 00337460224, e riportare:
- il riferimento del presente contratto - codice IPA: p_TN 9PVK4O
- codice CIG: B4095A0C41
Sulla fattura, in relazione al meccanismo dello Split payment, è necessaria, inoltre, l'indicazione del codice "S" nel campo "esigibilità IVA";
7. di stabilire che la conclusione della fornitura di cui al punto 1) deve complessivamente avvenire entro il 30 novembre 2024;
8. di dare atto che la società "ESPERIA S.R.L." è tenuta al rispetto del Codice di comportamento approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1514 del 27.09.2024, il quale sarà nuovamente inviato unitamente al presente provvedimento e all'Informativa Privacy di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento 2016/679 UE;
9. di impegnare in base al principio di esigibilità della spesa, ai sensi dell'articolo 56 e allegato 4/2 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, l'importo complessivo di Euro 1.999,99 (IVA al 22% inclusa) derivante dal presente provvedimento sul capitolo 905400-005 dell'esercizio finanziario 2024 a valere sulla prenotazione fondi numero 2023644 di cui alla determinazione n.4998 di data 16.05.2024;
10. di dare immediata esecutività al presente provvedimento;
11. di dare atto che, fermo restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento amministrativo è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

001 Allegato A)
Elenco degli allegati parte integrante Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005).
La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).
IL DIRIGENTE
Livio Degasperi 
ALLEGATO A)
CLAUSOLE CONTRATTUALI
- Oggetto:
Affidamento di fornitura di stampa volume intitolato "Crescere Hi-Tech - opportunità e rischi delle tecnologie per i bambini", edito dal Servizio attività educative per l'infanzia della Provincia autonoma di Trento.
- Dettagli di contenuto e scadenza per la realizzazione dell'attività:
Titolo del volume Crescere Hi-Tech - opportunità e rischi delle tecnologie per i bambini (Servizio attività

educative per l'infanzia - Provincia autonoma di Trento)
N. copie 700
Il volume richiesto presenta le seguenti caratteristiche:
INTERNO
Pagine: 76
Formato chiuso: formato saggio cm 17 x cm 24
Brossura: grecata e fresata Stampa: 4/4 colori Carta: patinata opaca gr 150
COPERTINA
Stampa: 4/0 colori Carta patinata opaca 300 gr + Plastificazione opaca su 1 lato Titolo sul dorso
CONSEGNA
Imballo: scatole Deposito: presso la sede del Servizio attività educative per l'infanzia sito a Trento, via Gilli n. 3
Il testo da stampare sarà trasmesso al soggetto affidatario della fornitura in oggetto in formato pdf già impaginato, entro 5 (cinque) giorni dalla data di perfezionamento del conferimento della prestazione del servizio richiamato in oggetto La consegna dei volumi stampati dovrà avvenire entro e non oltre il 30 novembre 2024.
- Compenso:
È previsto un compenso complessivo ritenuto congruo pari ad euro 1.999,99 onnicomprensivo (IVA compresa al 22%).
- Modalità e termini di pagamento:
La liquidazione del corrispettivo pattuito è prevista nel seguente modo:
- unica soluzione al completamento del servizio richiesto, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento di specifica fattura valida ai fini fiscali prodotta in formato elettronico e presentata dalla società "ESPERIA S.R.L.", riportante il codice CIG B4095A0C41,
comunque previa verifica del dirigente della Struttura provinciale competente in materia di scuole dell'infanzia riguardo alla regolare esecuzione della prestazione oggetto dell'incarico, e compatibilmente con le disponibilità di cassa della struttura Num. prog. 13 di 18
provinciale competente;
- la fattura elettronica dovrà essere intestata a: Provincia Autonoma di Trento -
Servizio Attività educative per l'infanzia - Via Gilli, 3 - 38121 Trento - C.F. e P. IVA
00337460224, e riportare:
- il riferimento del presente contratto - codice IPA: p_TN 9PVK4O
- codice CIG: B4095A0C41
Sulla fattura, in relazione al meccanismo dello Split payment, è necessaria, inoltre,
l'indicazione del codice "S" nel campo "esigibilità IVA".
- Risoluzione del contratto per inadempimento:
1. Ai sensi dell'articolo 1453 Codice Civile, nel caso di accertato inadempimento rispetto alle obbligazioni oggetto del contratto di servizio, l'Amministrazione provinciale provvederà a mettere formalmente in mora tramite raccomandata A/R il contraente e, secondo quanto disposto dall'articolo 27 della legge provinciale 23/1990, potrà disporre che l'esecuzione della prestazione avvenga ad opera di altro soggetto idoneo, individuato a trattativa privata diretta, fermo restando che rimangono a carico del contraente le maggiori spese e i danni.
2. In caso di ripetuto inadempimento del servizio, l'Amministrazione provinciale procederà a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso; in tal caso il contraente può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per l'Amministrazione provinciale;
3. L'Amministrazione provinciale si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto per inadempimento della controparte, ai sensi dell'articolo 1453 del Codice Civile, qualora riscontri la violazione di obblighi di qualsiasi tipo da parte dell'incaricato.
- Clausole di risoluzione espressa:
1. Salva la risoluzione per inadempimento di cui al precedente punto "Risoluzione del contratto per inadempimento", l'Amministrazione provinciale si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli

effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile, a tutto rischio del contraente, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:
a. frode, a qualsiasi titolo, da parte del contraente nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
b. ingiustificata sospensione del servizio;
c. subappalto non autorizzato;
d. mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
e. il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione del servizio;
f. ripetuto ed ingiustificato mancato adeguamento alle direttive impartite dalla l'Amministrazione provinciale;
g. ripetuto mancato rispetto degli obblighi di legge in materia di ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro;
h. mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
i. il non aver iniziato l'esecuzione delle attività oggetto del contratto entro il termine previsto contrattualmente o richiesto dalla l'Amministrazione provinciale;
l. mancato rispetto della politica per la prevenzione della corruzione di cui al punto 5.2 della norma UNI ISO 37001 approvata dalla Provincia con deliberazione della Giunta provinciale n. 492 di data 26 marzo 2021 reperibile al seguente link:
https://trasparenza.provincia.tn.it/archiviofile/provinciaditrento/Altri_contenuti/Prevenzione_della_Corruzione/Policy/policy%2037001%20PAT_2024.pdf .
2. I casi elencati saranno contestati al contraente per iscritto dall'Amministrazione provinciale, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

3. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente paragrafo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali l'Amministrazione provinciale non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti del contraente di qualsivoglia natura.
4. Nel caso di risoluzione, l'Amministrazione provinciale si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal contraente il rimborso di eventuali spese sostenute in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto; in tal caso al contraente può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per l'Amministrazione provinciale.
- Facoltà di recesso:
Fatto salvo quanto stabilito ai punti "Risoluzione del contratto per inadempimento" e "Clausole di risoluzione espressa", ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere dal presente contratto dandone preavviso alla controparte almeno 48 (quarantotto) ore prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.
Nel caso di esercizio della facoltà di recesso da parte del contraente, il compenso dovuto a quest'ultimo verrà rideterminato dall'Amministrazione provinciale in base al servizio utilmente prestato fino alla data in cui il recesso ha avuto esecuzione.
- Clausola penale:
In caso di inadempimento definitivo della prestazione, salvo i casi di giusta causa o di ritardato adempimento della prestazione da parte dell'incaricato, verrà applicata nei confronti dello stesso una penale pari al 10% del corrispettivo convenuto, salvo il diritto dell'Amministrazione provinciale di agire per il risarcimento di ulteriori danni.
- Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari (legge 13 agosto 2010 n. 136, come modificata con D.L. 12 novembre 2010 n. 187):
1. Il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. Il codice CIG identificativo del contratto (che dovrà essere riportato su tutti i documenti relativo allo stesso) è: B4095A0C41
3. Per quanto qui non disciplinato in materia di recesso le parti fanno rinvio agli articoli 2227 e 2237 del Codice Civile.
- Rispetto della legge sulla privacy:
Si rinvia all'Informativa privacy redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016.

- Disposizioni anticorruzione:
Art. (...) Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari I. Il contraente, a pena di nullità del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art, 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
II. Il contraente deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche:
"Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)
1. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con la Provincia Autonoma di Trento (...), identificato con il CIG n.(...)/CUP
Num. prog. 15 di 18
n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione alla Provincia Autonoma di Trento (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria".
3. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto alla Provincia Autonoma di Trento."
III. Il contraente si impegna a dare immediata comunicazione alla amministrazione aggiudicatrice ed al Commissariato del Governo della provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
IV. L'Amministrazione aggiudicatrice verifica i contratti sottoscritti tra il contraente ed subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della L. 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.
V. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane SPA
attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto. Il contraente comunica all'amministrazione aggiudicatrice gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali,
accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva,
alle commesse pubbliche. La comunicazione all'amministrazione aggiudicatrice deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine il contraente deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.
VI. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) ed il codice unico progetto (CUP).
Art.(...) Obblighi in materia di trasparenza nella filiera dei subappalti e dei subcontratti I. L'elenco prodotto dal contraente prima della stipula del contratto e recante l'indicazione di tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già
dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nei lavori o nei servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché
delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dall'amministrazione aggiudicatrice per i controlli di competenza.
II. Ai sensi dell'art. 26, comma 3 della L.P. n. 2/2016, il contraente deve comunicare all'amministrazione aggiudicatrice le eventuali modifiche delle informazioni relative subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché
le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente.
L'amministrazione aggiudicatrice controlla i contratti stipulati dall'affidatario con i subappaltatori e subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.
Num. prog. 16 di 18

III. Il contraente deve comunicare all'amministrazione aggiudicatrice i dati relativi a tutti subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'affidatario/aggiudicatario, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159
del 2011.
Art. (...) Obblighi in materia di legalità
I. Il contraente si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori la politica per la prevenzione della corruzione di cui al punto 5.2 della norma UNI ISO 37001
approvata dalla Provincia con deliberazione della Giunta provinciale n. 492 di data 26 marzo 2021,
resa disponibile nel portale Amministrazione trasparente al link
https://trasparenza.provincia.tn.it/archiviofile/provinciaditrento/Altri_contenuti/
Prevenzione_della_Corruzione/dichiarazione%20policy.pdf. Il mancato rispetto di tale politica può comportare la risoluzione del contratto.
II. Il contraente inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Il subappaltatore/subcontraente si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e co
**... ATTENZIONE, per il testo completo scaricare la versione PDF...**